

COMUNE DI SETTIMO ROTTARO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 30 del 17.10.1991

Pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 10 del 06 marzo 1992

Capo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

Art 2 Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circo scritti alle mappe catastali n. 22 confinanti con Caravino, Azeglio, Cossano, Borgo d'Ale.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. L'attuale sede è sita in Via Massimo d'Azeglio n. i.
4. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio comunale. Lo stemma è concesso da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3 I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 4

I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

Parte I

Capo II FUNZIONI - COMPITI - PROGRAMMAZIONE

Art. 5 Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 6 I servizi pubblici locali

1. Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 7 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco - ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art. 8

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

Capo III

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione.

Art. 10

La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3. La commissione del Consiglio - previo parere della Giunta - valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.

Art. 11

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune - ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale - può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. In caso di costituzione di apposita «istituzione per i servizi sociali» la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di amministrazione, Presidente e direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale.

3. Lo Statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art. 12

Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art. 13

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 14

L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della camera dei deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sia singole che associate, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 15 giorni dalla ricezione in segreteria da un'apposita commissione del Consiglio comunale.

Art. 15

Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate con la chiara identificazione del proponente a pena di inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esami nate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione alla luce

dell'orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.

8. Di istanze, proposte petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 16 **Il referendum consultivo**

1. È previsto referendum consultivo su richiesta del 25% dei cittadini elettori della camera dei deputati e residenti nel Comune.

2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 15 giorni dalla ricezione da parte del comitato di referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla commissione del Consiglio competente per materia di cui al successivo ad. 29 che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro 15 giorni successivi.

5. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del comitato promotore dell'oggetto e del le firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.

7. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalle esecutività della delibera l'indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum la amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate

Art. 17 **Il difensore civico**

1. Il Comune può prevedere con proprio regolamento l'istituzione dell'ufficio del «difensore civico» al fine della garanzia, della imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale stessa.

2. Compito del «difensore civico» è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Tali «segnalazioni» può effettuarle anche di propria iniziativa.

4. Il «difensore civico» qualora lo ritenga necessario, può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.

5. L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

Art. 18 **L'elezione del difensore civico**

1. Il difensore civico è eletto con voto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità, che

abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento adottato con la delibera di istituzione.

2. Egli resta in carica 3 anni, può essere revocato, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta. La revoca può essere deliberata solo quando l'inadempienza grave sia stata formalmente contestata in procedura che assicuri ogni garanzia di difesa dell'accusato.

3. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio comunale - prima di assumere l'incarico - secondo la formula dell'art. 11 del D.RR. 10 gennaio 1957, n. 3.

4. A disposizione delle attività del «difensore civico» il comune struttura un ufficio con tutti i mezzi moderni e mette a disposizione del personale idoneo nei limiti della disponibilità dell'organico e dei carichi di lavoro.

5. Al «difensore civico» spetta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne copie a richiesta anche verbale.

6. Il «difensore civico» partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presiede l'organo collegiale.

7. Il «difensore civico» dopo l'elezione entro 30 giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio comunale, altresì, una relazione annuale entro il 10 ottobre, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze della amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

8. Qualora il «difensore civico» presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il «difensore civico» dimesso resta in carica per il principio della «prorogatio» conservando tutti i poteri.

Art. 19

La conferenza dei servizi

1. L'Amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2. La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. Il «difensore civico» ha l'obbligo nell'occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.

4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

Capo IV

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 20

Il diritto d'informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini hanno diritto — sia singoli che associati — di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. L'amministrazione potrà costituire altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
3. Il Comune garantisce - mediante il regolamento - ai cittadini la informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
4. Il Comune semplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15.
5. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
6. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.
7. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art. 21

Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale - hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale.
2. L'informazione si concreta, in base all'art. 18 del D.RR. 1 febbraio 1986, n. 13 e dell'art. 29 del D.P.R. 268/87, nella ricezione preventiva, costante e tempestiva, del materiale relativo alle materie seguenti:
 - il funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - i programmi d'investimento;
 - le innovazioni tecnologiche;
 - gli organi dei servizi e degli uffici;
 - l'organizzazione del lavoro;
 - la politica degli organici e gli affari del personale;
 - i piani di produttività, i progetti ed i programmi nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
 - il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - e quanto altro l'amministrazione ritenga di dover far conoscere.
3. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette hanno obbligo di parere non vincolante per l'amministrazione attiva da esprimersi in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti.
4. Il diritto d'informazione non esclude quello di con trattazione previsto dagli artt. 3 e 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e reso esecutivo con le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27 del D.RR. 268/87 e dai successivi accordi collettivi recepiti in decreto del Presidente della Repubblica.
5. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.

Capo V
LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI.

Art. 22
Gli organi del Comune

- 1 Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
- 2 Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 3 La Giunta è organo di gestione amministrativa.
- 4 Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di governo per i servizi di competenza statale, autorità sanitaria locale.

Art. 23
Il Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 24
Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 25
La rimozione e la sospensione degli amministratori

1. Alla rimozione e alla sospensione si provvederà secondo le procedure e le modalità fissate dalle leggi dello Stato.

Art. 26
La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato dalla gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 27

I diritti e i poteri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
3. Se lo richieda un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 28

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti nel secondo comma dell'ad. 32 della legge 142/90 e per gli specifici adempimenti previsti nel presente Statuto.
2. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di cui alla lett. ti) dell'ad. 32 comma 2 della legge 142/90 devono essere effettuati entro 45 giorni dalle elezioni della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'ad. 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Qualora altresì non si pervenga a decisioni vi sarà l'invio di un commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all'ad. 48 della citata legge 142/90.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 29

Le commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Comunque si debbono costituire commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici; per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero; per il servizio di polizia amministrativa, per la migliore tutela degli interessi collettivi.
3. Eventuali altre commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.
4. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 30

La composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro Assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti, non risultati eletti nella consultazione elettorale che ha espresso il Consiglio in carica.

Art. 31

L'elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno - salvo l'elezione di cittadini non Consiglieri alla carica di Assessore - subito dopo la convalida degli eletti.
2. Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri comunali, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e Assessore a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese al candidato alla carica di Sindaco.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri. A tale fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza o dalle dimissioni. Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'ad. 39, comma 1, lett. b), n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale è disposta dal Consigliere anziano solo nelle ipotesi previste dal secondo periodo del comma 5 dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
6. Per Consigliere anziano si considera quello che abbia riportato il maggior numero dei voti.
7. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli eletti e dalla data da cui si è verificata la vacanza. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere anziano.
8. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 giorni dall'invio all'Organo Regionale di Controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizi di legittimità.
9. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

Art. 32

Le competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del segretario comunale.
2. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno a novembre al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Ad. 33

Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco, è inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi all'esigenze complessive e generali degli utenti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'ad. 32 comma 2, lett. n) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con suo atto comunicato al Consiglio per la prima adunanza. In caso non pervenga a decisione, il CO.RE.CO. adotta, nel termine perentorio dei successivi 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi necessari.
6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene".
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
8. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco ed in mancanza di Assessore delegato, le funzioni saranno assunte dall'Assessore più anziano di età.

Art. 34

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica di sanità e di igiene pubblica;
 - e) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 35

La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-programmatiche-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità delle disposizioni dell'ad. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. La mozione di sfiducia costruttiva è messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione contestuale del nuovo esecutivo.
6. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco.
7. La decadenza della Giunta per le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori, ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

Capo VI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO
E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 36
-La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge — a maggioranza assoluta dei suoi Membri — un revisore dei conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.
2. Egli .dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Capo VII
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI PUBBLICI

Sezione I
Art. 37

L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti:
 - a) il regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità del la gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'Ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazione esterna ed alto contenuto di professionalità di cui all'ad. 2229 del codice civile.
3. I regolamenti di cui al comma i del presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure previste dall'ad. 6 della legge 29 marzo 1983 n. 93. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento di cui al comma 1 la disciplina dell'accesso al rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane

assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

4. Il regolamento di cui al comma i lett. a) del presente articolo disciplina «la responsabilità, le sanzioni disciplinari il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio» secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

5. E istituita la commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'Ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

6. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

Art. 38

Il segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario sta tale, iscritto in apposito Albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale.

3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Art. 39

La responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria; nonché del segretario comunale sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso il Comune temporalmente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi il parere è espresso dal segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Il segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

Sezione II

Art. 40

I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

Art. 41

L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.
5. Il direttore dell'istituzione non può essere un dipendente comunale.
6. Al direttore e al restante personale relativo all'organico della istituzione si applicano gli accordi di comparto di cui all'ad. 6 della legge 29 marzo 1983 n. 93 come per gli impiegati del Comune.
7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dell'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.
8. La commissione di disciplina è composta dal presidente o suo delegato che la presiede, dal direttore e da un dipendente designato dal personale all'inizio di ogni anno.
9. Il Consiglio d'amministrazione, composta da sette membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza di voti - nel rispetto proporzionale della minoranza - e dura in carica tre anni. Dal seno del Consiglio d'amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall'avvenuta elezione da parte del Consiglio.
10. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
11. I membri del Consiglio d'amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.
12. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
13. La revoca dei membri del Consiglio di amministrazione possibile solo in caso di inadempienza avviene con la stessa procedura dell'elezioni.
14. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezioni.
15. Dopo la scadenza del triennio e fino all'elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l'ordinaria amministrazione.
16. I compensi dei Consiglieri d'amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.

Art. 42

Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
 - a) conferisce il capitale di dotazione costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
 - c) approva uno schema di regolamento di contabilità
 - d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

2. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
 - a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'ad. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;
 - b) verificare i risultati di gestione;
 - e) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. -
5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art. 43

Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spetta no al Consiglio comunale, Il Consiglio d'amministrazione rispetterà nell'elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e delle minoranze. Il direttore è scelto mediante pubblico concorso. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio di amministrazione.
5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di amministrazione.
6. Il Comune con delibera del Consiglio d'amministrazione, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica gestionale.
8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 44

Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, le economicità e l'efficacia può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
 - b) i consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti locali diversi;
 - e) gli accordi di pro
 - d) l'unione dei Comuni.
3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale.

Capo VIII

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 45
I principi di collaborazione tra Comuni e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ad attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevanti interessi anche ultra comunali nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previsti dal presente Statuto agli artt. 40 e 44.

Art. 46
La collaborazione alla programmazione

- 1 Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia dal carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Ad. 47

La collaborazione tra il Comune e la Provincia
per le attività dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48
Le norme delle finanze e della contabilità

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

Art. 49
Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 ai Capi Xle XII nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

Art. 50
La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. Lo Statuto dopo l'approvazione del CO.RE.CO. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è, altresì, affisso, all'Albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

Art. 51

Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente de- mandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 in quanto con esse compatibili.

Art. 52

L'entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.